



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile

R.G. 80/2024

Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, tra

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Paolo Brugnera, dall'Avv. Michele Mazzolo e dall'Avv. Silvia Bernardi, tutti del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico *Email_1*

Parte attrice opponente

e

Controparte_1 con sede in Germania – Pritzen-Ressener-gale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Massimo Maggiore, dall'Avv. Eva Maschietto, dall'Avv. Aurelio Assenza e dall'Avv. Giorgio Aime, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico *Email_2*

Parte convenuta opposta

e

CP_2 con sede in legale ad Emmen, Svizzera, Seetalstrasse, 175, in persona del legale nte *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Giangiacomo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico *Email_3*

Terzo Chiamato

e

Controparte_3 con sede legale ad Emmen, Svizzera, resentante *pro tempore*, assistita e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Giangiacomo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico *Email_3*

Intervenuto

Oggetto: Opposizione a D.I. - Vendita

CONCLUSIONI:

Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarando sin d'ora di non accettare alcun contraddittorio su nuove domande eventualmente proposte da **Parte** o da altre parti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso,

1. dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Gorizia nel procedimento R.G. n. 917/2023 e notificato a **Parte_1** l'11 dicembre 2023 a mezzo P.E.C., per carenza di giurisdizione dello stesso Tribunale (per le ragioni e le causali di cui in atti);

2. nel merito, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, nel contraddittorio con **CP_2** :

- estromettere **Parte_1** ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 c.p.c.;

- dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Gorizia nel procedimento R.G. n. 917/2023 e notificato a **Parte_1** l'11 dicembre 2023 a mezzo P.E.C. (per tutti i motivi, le difese e le eccezioni in **Parte_1** e i requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c. di legge) e comunque respingere qualsiasi domanda e/o pretesa avanzata da **Controparte_1** nei confronti di **Parte_1** in quanto **Controparte_1** causali di cui in narrativa e accertare, per l'effetto, che nulla è dovuto da **Parte_1** in favore di **Controparte_1** ;

3. in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale di qualsivoglia pretesa di **Controparte_1** verso **Parte_1** condannare **CP_2** **Parte_1** indenne e manlevata da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che **Parte_1** medesima dovesse subire nei confronti di **Controparte_1** ;

4. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e rimborso forfetario”.

Per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti:

1) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO • dichiarare la propria competenza giurisdizionale a conoscere dei rapporti tra **Parte_1** e **Controparte_1** [...];

• dichiarare inammissibile l'intervento volontario di **Controparte_3** ;

• dichiarare la propria carenza di competenza giurisdizionale a conoscere dei rapporti tra **Controparte_1** e **CP_2** e/o comunque **Controparte_3** [...];

• dichiarare l'inammissibilità della domanda con cui **CP_2** ha chiesto al Tribunale di «accertare e dichiarare il diritto di proprietà di **CP_2** su **Parte_3** , in quanto formulata per la prima volta in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 e, pertanto, nuova.

2) NEL MERITO

- In via preliminare

• accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva di **Parte_1** n relazione alle domande svolte;

- In ogni caso

• rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 11

dicembre 2023 e, in ogni caso, accertato il diritto di
confronti di

Controparte_1

nei

Parte_1 condannarla alla consegna dei carrarmati oggetto di controversia alla
convenuta.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Per la terza chiamata: 1. dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023 (r.g.n. 917/2023) pronunciato dal Tribunale di Gorizia in data 7 dicembre 2023, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunta Parte_1, per i motivi esposti in narrativa e precisamente:

1.1. in via pregiudiziale, nel rito:

1.1.1 difetto di giurisdizione del Giudice italiano per essere esclusivamente competente a conoscere della presente controversia il Giudice svizzero ovvero gli arbitri in virtù delle clausole di proroga della competenza contenute nel Service Contract, nell'Addendum e nella Proposta di RUAG accettata da Parte

1.1.2 inapplicabilità della legge tedesca ovvero della legge italiana avendo scelto le parti la legge svizzera come legge applicabile al contratto in virtù del richiamo espresso nella Proposta all'applicazione delle Condizioni Generali di vendita di RUAG (art. 22.1) o comunque ai sensi della legge svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e della Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di merci, a mente della quali il contratto di compravendita è disciplinato dalla legge applicabile nel luogo in cui risiede il venditore.

1.2. in via principale, nel merito, per infondatezza e difetto assoluto di prova della domanda azionata dalla ricorrente opposta nel suo ricorso per ingiunzione, attesa (i) la mancanza del requisito della traditio possessionis secondo la legge sostanziale svizzera applicabile al contratto (e comunque anche nella denegata ipotesi di applicazione della legge tedesca), (ii) l'inesistenza di una cessione del diritto alla consegna dei carri armati ai sensi del Service Contract e (iii) l'invalidità del presunto accordo concluso tra CP_2 e Parte e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà di CP_2 sui Parte_3

2. rigettare qualsiasi domanda e/o eccezione della ricorrente opposta Parte poiché infondata e non provata, per tutte le ragioni ampiamente esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da CP_2 e/o da Parte_1 in favore di Parte

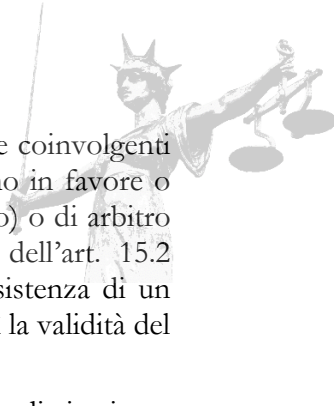
3. in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio in favore di CP_2, oltre spese generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) come per legge.

Per la parte intervenuta: insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla terza chiamata

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso in data 07/12/2023 dal Tribunale di Gorizia, Controparte_1 (d'ora in poi, anche solo [...]) CP_1 per brevità espositiva) ha ingiunto a Parte_1 (d'ora in poi solo Parte_1 per brevità espositiva) i carri armati modello 2571.6513 KPZ Leopard 1 A5 2350-12-308-2513i dismessi, oltre che al pagamento delle spese della procedura monitoria. A fondamento del proprio ricorso, CP_1 ha allegato di aver acquistato tali carri armati all'esito di un rapporto di un fornitura con la società svizzera Controparte_4 (d'ora in poi, anche solo CP_2 per brevità espositiva) e che gli stessi si trovavano depositati presso lo stabilimento di Parte_1 in Villesse.

Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo, chieden in causa di RUAG. In



particolare, **Parte_1**, dopo aver ricostruito l'articolata vicenda negoziale coinvolgenti le tre parti in causa, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore o delle Corti di Berna (in forza dell'art. 20.2 dell'originario contratto di deposito) o di arbitro estero (Camera Commercio Internazionale con sede in Berna) in forza dell'art. 15.2 dell'*addendum* al Service Contract. L'attrice opponente ha poi contestato l'esistenza di un diritto di credito esigibile in capo a **Controparte_1**, contestando altresì la validità del contratto di vendita dei suddetti carri armati.

Autorizzata la chiamata in causa di **CP_2** e regolarmente notificato l'atto di citazione, si è costituita in giudizio **Controparte_1**, contestando la ricostruzione attorea ed eccependo il difetto di titolarità nel rapporto in capo alla terza chiamata **CP_2**, essendo l'originario rapporto intervenuto con la diversa **Controparte_4** particolare, la convenuta opposta ha controdedotto rispetto all'eccezione preliminare in punto di giurisdizione, argomentando per l'applicabilità della legge tedesca, con particolare riguardo alla previsione contenuta nell'art. 931 del Codice Civile Tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch* noto più comunemente come BGB) che prevede che se la *res* si trova nella disponibilità materiale di un terzo, allora la traditio (necessaria ai sensi del diritto tedesco per il trasferimento della proprietà) può essere sostituita dalla cessione all'acquirente del diritto alla consegna della cosa.

Si è costituita in giudizio la terza chiamata **CP_2**, preliminarmente argomentando di essere società di diritto svizzero costituita nel 2019 in attuazione di un progetto di ristrutturazione del Gruppo **CP_2** nel cui ambito **Controparte_4**, attualmente denominata **Controparte_3** ha trasferito le attività ed i rapporti contrattuali **CP_2** con effetto dal 01/05/ 2020. La terza chiamata ha aderito all'eccezione di giurisdizione formulata dall'attrice opponente e ha argomentato in punto di applicabilità del diritto svizzero in luogo di quello tedesco.

È infine intervenuta nel giudizio **Controparte_3** aderendo alle difese di parte attrice opponente e della terza chiamata.

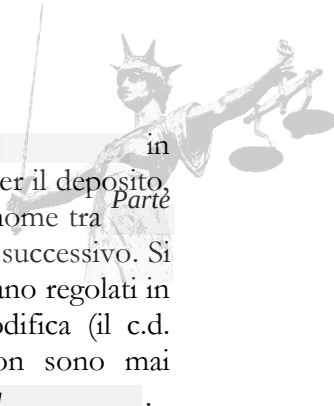
All'esito della prima udienza, il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la discussione a norma dell'art. 281*sexiesi* c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte.

Depositare le note scritte mediante cui le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e discusso la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.

2. Deve essere accolta l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla parte attrice opponente, con la conseguente caducazione del D.I. opposto.

Si rammenta infatti come è opinione pacifica in giurisprudenza che, nell'ambito di giudizio di opposizione a D.I., il difetto di giurisdizione del giudice nazionale determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio (cfr., sul punto, Cass. Civ., SS. UU., ord. 22433/2018).

Nel caso di specie si osserva che nell'ambito dei complessivi rapporti (inizialmente regolati da contratto di distribuzione del 28/09/2014) tra l'opposta **Controparte_1** [...] e l'intervenuta **CP_2**, le stesse pattuivano, nell'ambito delle [...] risoluzioni, dd. 27/11/2019, del predetto contratto, la vendita di nn. 25 carri armati modello "2571.6513 KPZ Leopard 1 A5 2350-12-308-2513" usati, non funzionanti e con necessità di interventi di riparazione, al prezzo



di € 500,00 l'uno, in deposito presso lo stabilimento di **Parte_1** in Villesse. Il contratto prevedeva, in particolare, come **CP_2** garantisse, per il deposito, le medesime condizioni fino al 31/12/2021, rimette **Parte** iazioni autonome tra **Parte_1** e **Parte_1** il regolamento delle condizioni per il periodo successivo. Si o **Parte_1** **Parte_1** e **CP_2** erano regolati in forza di contratto stipulato in data 9-11/08/2017, a cui seguiva una modifica (il c.d. *addendum*) del 08/04/2021. Pacifica risulta essere la circostanza che non sono mai intervenute ulteriori pattuizioni tra **Controparte_1** e **Parte_1**.

Pertanto, al di là delle questioni sorte tra **Parte** e **CP_2** in merito alla validità dell'accordo risolutivo tra le stesse intervenuto – che, per quanto incidenti, non sono oggetto del presente giudizio – si ritiene che i rapporti tra **Parte** (acquirente dei carri armati a far data del novembre 2019) e **Parte_1** (depositaria) debbano essere regolate dall'originario contratt stipulato tra quest'ultima e **CP_2**, dovendosi limitare l'efficacia novativa dell'*addendum* ai rapporti ancora esistenti lanti e non potendo disciplinare le vicende relative ai beni ceduti. Si osserva pertanto come il contratto di servizio stipulato tra **Parte_1** e **CP_2** [...] prevedesse, all'art. 20.2 la competenza dei Tri ci *tutte le controversie derivanti da o connesse al contratto.*

Posto che **Parte_1** non ha contestato l'intervenuta cessione della propria posizione contrattuale, si ritengono applicabili al caso di specie i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativi all'interpretazione dell'art. 25, Reg. UE 1215/2012 (applicabile in via analogica al caso di specie stante la formulazione dell'art. 23 della Convenzione di Lugano del 2007), secondo cui *il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario, che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche verso il terzo cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo dante causa* (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., SS.UU., n. 7736/2020).

Si ritiene pertanto che, in forza della clausola contenuta nel contratto, facente stato anche rispetto alla posizione del cessionario, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Giudice Svizzero.

Ne consegue la revoca del D.I. opposto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.

Ritenuto il valore della domanda indeterminato, ritenuto applicabile lo scaglione di riferimento compreso tra € 26.000 e € 52.000 alla luce della complessità della vertenza, si applicano i parametri medi di suddetto scaglione, ad eccezione che per la fase istruttoria, alla quale si applicano i parametri minimi stante la natura squisitamente documentale della domanda.

Rispetto alla posizione della terza chiamata, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte attrice opponente, si ritiene che le spese di lite seguano il principio di causalità e debbano pertanto essere poste a carico dell'attrice opponente, che ha provocato la chiamata in causa.

Nulla sulle spese di lite per la terza intervenuta, posto che l'intervento della stessa si è risolto nella totale riproposizione delle difese della terza chiamata (peraltro le parti risultano assistite dal medesimo difensore).

* * *

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce

Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Tribunale di Berna (Confederazione Elvetica) e, per l'effetto

Revoca il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso in data 07/12/2023 dal Tribunale di Gorizia;

Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di Parte_1 o del giudizio, che liquida in € 6.713,00, oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

Condanna Parte_1 al pagamento, in favore di CP_2 delle spese del p quida in € 6.713,00, oltre e per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

Così deciso Gorizia in data 16/07/2025.

Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)